NORME A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 14

Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni

Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1› giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1990, non più in vigore dal 17 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
Estremi	Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-a-favore-delle-vittime-del-terrorismo-e-della-criminalita/art-14-diritto-di-assunzione-presso-le-pubbliche-amministrazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it